



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
organizzazione non lucrativa di utilità sociale
" AMICI DELLE BIBLIOTECHE "

Art.1

È costituita nel comune di Roma, all'indirizzo risultante dai documenti depositati presso l'Agenzia delle Entrate, l'Associazione culturale, **Organizzazione non lucrativa di utilità sociale**, denominata "Amici delle biblioteche".

L'Associazione è luogo di vita culturale, autonoma, pluralista, apartitica, laica, a carattere volontario. **Non persegue finalità di lucro.**

L'Associazione si impegna ad usare espressamente nella denominazione e in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo "Onlus"

Art. 2

a) L'Associazione persegue esclusivamente **finalità di solidarietà sociale** ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse elencate alla lettera **b** del presente articolo. E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus.

Persegue, pertanto, la **finalità della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla l.1089/39, comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R.1409/63 e successive disposizioni in materia di beni culturali. Persegue, inoltre la finalità della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente**, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'art.7 d.lgs.n.22/97.

b) L'Associazione persegue le seguenti finalità **direttamente connesse alle finalità descritte** nella lettera **a** :

- promuove e sostiene tutte le iniziative che possono favorire il superamento delle barriere economiche e sociali nella conoscenza, nell'istruzione, nella diffusione della cultura e della lingua italiana;
- sostiene progetti di individuazione, catalogazione, conservazione, tutela, promozione e valorizzazione dei beni librari e culturali al fine di consolidare ed ampliare i servizi già esistenti;
- studia e propone iniziative e/o progetti atti a favorire il miglioramento complessivo delle relazioni tra biblioteche e frequentatori e a perseguire una maggiore integrazione delle biblioteche nei rispettivi territori ed ambiti;
- organizza e realizza corsi, seminari, incontri e altre manifestazioni coerenti con le finalità dell'associazione;
- disciplina e regola la propria organizzazione in modo da permettere e favorire la massima adesione e partecipazione alle sue attività;
- completa e incrementa le raccolte di documenti, libri, fotografie, periodici e altro materiale delle biblioteche, anche facilitando lo strumento delle donazioni e dei lasciti;
- migliora la dotazione di mezzi culturali e tecnici a disposizione delle biblioteche;

- supporta le attività editoriali delle istituzioni relativamente alle finalità di cui all'art. 2 lett. A, comma 2; crea, edita e divulga, anche pubblicando in proprio, opere inerenti le finalità di cui all'art. 2 lett. A, comma 2;
- patrocina, in Italia e all'estero, le manifestazioni relative al patrimonio culturale italiano con particolare riguardo a quello delle biblioteche, al fine di diffonderne la conoscenza;
- promuove e organizza attività a carattere culturale come mostre, convegni, seminari, premi letterari e di saggistica, film e documentari, borse di studio, in collaborazione con Enti pubblici, università, centri studio, fondazioni e altre associazioni, con lo scopo di valorizzare il patrimonio storico documentario delle biblioteche e ogni altra attività che l'Associazione riconosca come opportuna ai fini associativi.

Per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa, e potrà partecipare ed entrare in collaborazione, convenzione, relazione ed aderire a qualsiasi rete, associazione, società, consorzio e ente pubblico e privato locale, nazionale, internazionale aventi fini analoghi o complementari al proprio. E' esclusa ogni altra attività non connessa. L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, aziende ed enti quali Comune, Provincia, Regione, e ogni altro ente nazionale ed internazionale offrendo la propria assistenza, consulenza, collaborazione in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

L'Associazione cura la pubblicazione di un periodico e la realizzazione di un sito web.

I Soci

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il sedicesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I soci si distinguono in **Fondatori**, **Ordinari** che partecipano a tutte le attività dell'Associazione, **Sostenitori** che limitano la loro partecipazione ad un contributo sostanziale di sostegno all'Associazione

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Presidente dell'Associazione che la sottoporrà all'esame del Consiglio Direttivo per l'ammissione. Le domande devono contenere l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza nonché la dichiarazione di accettazione delle finalità dell'Associazione e del presente Statuto.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservazione delle delibere degli organi sociali. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili, né trasmissibili. **I rapporti associativi sono disciplinati uniformemente per tutte le tipologie dei soci. I soci sono tutti soci effettivi e partecipano tutti pienamente ed effettivamente alla vita associativa escludendo espressamente la temporaneità della loro partecipazione. Il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione é previsto per tutti gli associati.**

I Soci dovranno essere registrati sul 'Libro dei Soci'

Art. 4

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- perdita requisiti per l'ammissione
- qualora svolga attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'associazione

- mancato rispetto delle disposizioni statutarie o deliberazioni degli Organi sociali
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione

Art. 5

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, alle biblioteche con cui intercorra rapporto di collaborazione e/ o di convenzione, a terzi con cui l'associato sia entrato in rapporto nel perseguimento delle finalità statutarie. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e rendicontazione consuntiva

Art. 6

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- tutti i beni, mobili ed immobili, che già siano o divengano successivamente di proprietà dell'Associazione;
- dalle somministrazioni che potrebbero pervenire per disposizione di legge;
- dai contributi di Enti pubblici o privati;
- da elargizioni di privati;
- da lasciti, donazioni o ogni altra entrata di natura lecita;
- dalle quote annuali versate dai Soci in base alle specifiche disposizioni del Consiglio direttivo;
- dall'eventuale fondo di riserva.

E' vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve, nonché fondi o capitale.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Il patrimonio, in caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative similari.

Art. 7

La rendicontazione consuntiva comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentata all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 8

La rendicontazione dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. L'eventuale residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, per incrementare o completare raccolte di libri, documenti o altri materiali di interesse delle biblioteche.

Organi Sociali

Art. 9

Sono Organi dell'Associazione :

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Direttore responsabile del periodico

L'assemblea dei Soci

Art. 10

Partecipano all'assemblea tutti i soci che, alla data di convocazione dell'assemblea stessa, siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata dal presidente tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima. La convocazione sarà pubblicata nel sito Internet dell'Associazione e/o in altri spazi digitali.

Art. 11

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultima.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

E' esclusa la possibilità di esprimere il voto mediante delega.

Art. 12

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno la metà dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno un terzo dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 25.

Art. 13

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 14

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa

- fissa la quota associativa;
- approva la rendicontazione consuntiva;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge i membri del C.D. alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 15

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Consiglio Direttivo

Art. 16

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I Componenti degli organi statutari operano gratuitamente per l'espletamento dell'incarico.

Art. 17

Il consiglio direttivo crea ed elegge al suo interno il Presidente. Il C.D. può nominare, altresì, per la durata del suo mandato, un Presidente onorario fra quanti hanno illustrato il mondo della cultura e delle biblioteche. Il C.D. nomina un Tesoriere e un Segretario organizzativo che coadiuvino il Presidente. Il Tesoriere ha la custodia della cassa dell'Associazione, predispone i bilanci consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci e cura tutte le operazioni amministrativo/contabili. Il Segretario organizzativo custodisce, cura ed aggiorna il libro dei soci e cura tutti gli adempimenti relativi.

Il C.D. nomina, tra i soci, il Direttore responsabile del periodico.

Il C.D. può nominare, inoltre, altre figure istituzionali utili alla miglior gestione dell'Associazione stessa.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni gratuitamente.

Art. 18

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alle realizzazione di specifici programmi.

Art. 19

Compiti del consiglio direttivo sono:

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre la rendicontazione consuntiva;
- deliberare circa l'ammissione a socio o delegare a tale scopo il Presidente;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- determinare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- curare, mediante una redazione ed un coordinatore, eletti al suo interno, la realizzazione di un proprio sito web;
- curare la pubblicazione di un periodico.

Art. 20

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno i tre/quinti dei consiglieri, o su convocazione del presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Art. 21

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio; diversamente, si deve procedere ad una nuova sua elezione. Il consiglio al termine del mandato, o dimissionario, è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro venti giorni.

Presidente

Art.22

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione ed è titolare della firma delle operazioni bancarie; vigila sulla corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo; cura i rapporti nei confronti delle biblioteche e degli altri soggetti esterni; è garante del rispetto delle finalità statutarie assicurando l'identità culturale e la qualità scientifica e professionale dei risultati da perseguire.

Il Presidente convoca e presiede il consiglio direttivo facendosi garante del regolare e democratico funzionamento degli organi collegiali.

Il Presidente coordina le attività di comunicazione dell'Associazione.

Collegio dei revisori dei conti

Art.23

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, dei quali almeno uno iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni e da due supplenti, eletti dal Consiglio Direttivo, che durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente fra i membri iscritti nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità dell'Associazioni, predisporre le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio Direttivo ed effettua le verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Direttore responsabile del periodico

Art.24

Il Direttore responsabile del periodico si occupa della realizzazione dello stesso secondo le linee associative culturali e scientifiche espresse dal C.D. Dura in carica tre anni, rinnovabili.

Scioglimento dell'Associazione

Art.25

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

La perdita di qualifica di onlus è equiparata allo scioglimento.

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione si obbliga a devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U.n.229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.26

Per quanto non previsto dallo statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.